

CARAVAN CAMPING CLUB MODENA
ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 1977

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, SCOPI, DENOMINAZIONE

ART. 1

E' costituita dal 22 settembre 1977 l'Associazione denominata "Caravan Camping Club Modena", associazione turistica, sportiva, ricreativa e culturale fra campeggiatori ed affini, con sede in località Marzaglia, via Pomposiana, 305/2 Modena

ART. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita comunitaria a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare la socialità e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della mutua assistenza e dell'altruismo per soddisfare interessi di utilità generale.

ART. 3

I suoi scopi sono: diffondere il campeggio ed il turismo sociale quale modo di vita all'aria aperta. Promuovere iniziative per un armonico sviluppo della pratica del campeggio, del turismo, delle attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito di un corretto uso del territorio e dell'ambiente nel rispetto delle Leggi vigenti.

Per il raggiungimento ditali scopi:

- a) collabora con enti ed istituti pubblici e privati al fine di sviluppare e facilitare sempre più il campeggio;
- b) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati interessati comunque al campeggio e per l'integrazione ditale attività nel turismo in genere;
- c) promuove iniziative per impostare e sviluppare programmi rivolti al turismo in generale, per l'utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto di ogni cittadino al godimento della natura nel pieno rispetto della stessa;
- d) promuove altresì attività sportive, culturali, ricreative, operanti in collegamento con le strutture territoriali.

ART. 4

L'Associazione potrà, in via puramente marginale, e senza alcun scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento ivi compresa la raccolta pubblica di fondi effettuata in occasioni di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto delle normative di diritto tributario e delle vigenti leggi in materia.

ART. 5

Potranno essere istituiti gruppi di volontariato per la pratica e l'esercizio di attività sportive, culturali,

ricreative e sociali.

Art. 6

Il Club può affiliarsi a quelle organizzazioni che perseguono scopi affini o analoghi e ciò su delibera dell'Assemblea dei Soci.

Art. 7

Il Club è apartitico ed al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura partitica ed è senza scopo di lucro

SOCI

Art. 8

L'iscrizione al Club è aperta a tutti i residenti della provincia di Modena che ne facciano domanda scritta. Il Consiglio Direttivo dovrà pronunciarsi in merito alla domanda entro 30 giorni. Anche i campeggiatori non residenti nella provincia di Modena potranno fare domanda scritta che, in via del tutto eccezionale, e per validi motivi il Consiglio Direttivo, a cui spetta la decisione, può accogliere valutando caso per caso. Il rilascio della tessera è costitutivo della qualifica di socio.

ART. 9

I soci si distinguono in: Ordinari, familiari e onorari. Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea. Sono considerati soci familiari tutti quelli iscritti nello stato di famiglia del socio ordinario purché in possesso della relativa tessera. I soci onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo fra quelle persone od enti particolarmente benemeriti e posti alla ratifica dell'Assemblea in numero non superiore a cinque per ogni mandato. L'elettorato passivo ed attivo spetta solo ai soci maggiorenni.

ART. 10

I soci sono tenuti:

- a) Al pagamento della tessera, delle quote annuali e dei contributi ordinari fissati dal Consiglio Direttivo e dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- b) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

ART. 11

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni, da darsi per iscritto al Consiglio Direttivo
- b) morte
- c) esclusione a seguito mancato pagamento delle quote sociali
- d) radiazione per indegnità

Questa è pronunciata dal Consiglio Direttivo qualora il socio abbia mancato agli oneri o ai doveri sociali definiti dallo Statuto e dal Regolamento. La decisione in merito viene comunicata al socio il quale, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere contro di essa chiedendo il pronunciamento del Collegio dei Probiviri.

PATRIMONIO

ART. 12.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono o potranno diventare di proprietà del Club. La dotazione patrimoniale dell'associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e di terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, da donazioni e da proventi derivanti da attività sociali. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio immobiliare saranno di competenza dell'Assemblea mentre quelle relative ai beni mobili saranno di competenza del Consiglio Direttivo. Finché dura l'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso od esclusione.

LIBRI SOCIALI

ART.13

Possono essere istituiti e mantenuti aggiornati: un libro cassa: un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio Direttivo, un libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti, un libro verbali del Collegio dei Provisori e un libro inventari.

NORME FINANZIARIE

ART.14.

I fondi occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria sono depositati presso uno o più istituti di credito scelti dal Consiglio Direttivo. I documenti per il prelievo dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Tesoriere con firma congiunta.

ART.15

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo. Le eventuali spese impreviste saranno valutate dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle disponibilità finanziarie complessive del Club. Il bilancio consuntivo è predisposto in tempo utile dal Consiglio Direttivo e, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti sarà depositato, a disposizione dei soci, almeno 15 giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarlo entro il 30 aprile. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno, in ogni caso, essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ART.16

E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili fra Soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.17

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. È convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede sociale o altro luogo della città di Modena mediante avviso da affiggersi nei locali sociali e pubblicato sull'eventuale organo ufficiale di stampa, nonché mediante invito scritto, spedito per posta ordinaria, a tutti i soci aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo la data e l'ora della riunione ed eventualmente il luogo la data e l'ora della seconda convocazione. L'assemblea può anche essere convocata dai soci ai

sensi dell'articolo 20 del C.C. E ammessa la delega scritta. Ogni socio può rappresentare un massimo di due soci.

ART.18

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Compiti dell'assemblea ordinaria sono:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) elegge, previa nomina di una commissione elettorale, i componenti il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri;
- c) approva l'eventuale regolamento interno;
- d) delibera sulle materie attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziari-io. Nelle votazioni per le elezioni degli organi collegiali onde salvaguardare il diritto delle minoranze, ogni elettore non potrà votare per un numero di candidati superiore ai 2/3 dei soci eleggibili.

ART.19

L'Assemblea in forma straordinaria è richiesta, tra l'altro, per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'Associazione ed è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo del corpo sociale. Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di tre quinti degli associati presenti o rappresentati. Per lo scioglimento dell'associazione occorre la maggioranza indicata dall'art. 25 dello statuto.

ART.20

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età ovvero da un socio nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di tredici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il o i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. Il Consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e delibera su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione. Esso ha l'obbligo di redigere per tempo il bilancio consuntivo e preventivo. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide a maggioranza. Il Consiglio Direttivo nomina ai suo interno un Comitato di presidenza con funzioni propositive composto dal Presidente, dal o dai Vicepresidenti, dal Segretario, dal Tesoriere e da un Consigliere. Il Comitato di presidenza, in casi di urgenza e inderogabilità, potrà operare in modo autonomo salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

ART.22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di sua assenza o impedimento le sue mansioni spettano ad un Vicepresidente o, in mancanza di questo, ad un consigliere all'uopo delegato. Il Presidente può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo per il raggiungimento dei fini statutari. In particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea, senza diritto al voto, rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, Enti, Associazioni nonché esperti in particolari materie e ciò ogni volta che lo ritenga opportuno.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea. Il Collegio deve effettuare il controllo delle scritture contabili almeno 4 volte all'anno. Spetta al Collegio dei Revisori l'esame del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART.24

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente fra i suoi componenti. E compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame ed emettere giudizi su questioni relative a controversie fra soci e fra questi e il Consiglio Direttivo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.25

In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'Assemblea ad associazioni aventi scopi analoghi oppure di pubblica utilità ovvero a enti che comunque li perseguono. I Revisori dei Conti in carica al momento della messa in liquidazione esercitano le loro funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART.26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del Caravan Camping Club Modena nella seduta del 20 Giugno 1997.

Marzaglia, 21 Giugno 1997